

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROSATI

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 luglio 1965 (Stampato n. 1066)

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 luglio 1965*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadri II, III, IV, V, VI —
Ruoli delle Armi dei carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo ».

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 1, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed

aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 ».

Alla colonna 5 sono soppresse le parole: « 1/6 dell'organico del grado » per il Ruolo dell'Arma dei carabinieri e le parole: « 4/9 dell'organico del grado » per i Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.